

DISCIPLINARE VENDITE SOTTOCOSTO

Ministero delle attività produttive Circ. 31-7-2002 n. 3550/C

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 «Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114». Modello di comunicazione. Emanata dal Ministero delle attività produttive, Ufficio D 2, Disciplina del commercio.

Circolare 31 luglio 2002, n. 3550/C (1).

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 «Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114». Modello di comunicazione.

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Ufficio D 2, Disciplina del commercio.

Il D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto prevede una comunicazione preventiva.

Nello specifico l'art. 1, al comma 4 dispone che la vendita sotto costo deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuato solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Altresì, l'art. 1, al comma 5 dispone che la vendita sottocosto non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Con riferimento a quanto sopra la scrivente Direzione Generale ha predisposto l'allegato schema di comunicazione nel quale sono individuati tutti gli elementi da indicare ai sensi delle predette disposizioni.

Nel foglio-notizie, inoltre, sono individuate alcune ulteriori indicazioni in grado di agevolare il compito degli organi preposti alla gestione e alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina.

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per

Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218).

Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle

unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:

a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.

Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.

Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.

1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (cfr. art. 15, c. 8 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati all'attività di controllo.

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218